DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215

Art. 13

Modifiche degli articoli 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001

All'articolo 24 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito.";

b) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "ferma annuale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze". All'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.". All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-

logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001. 4-quater. Per gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione dei predetti reclutamenti, i posti disponibili residui sono messi a concorso per le categorie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001, secondo le percentuali ivi indicate.". All'articolo 26 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5.1. La struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.".

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-197-2005/art-13-modifiche-degli-articoli-24-25-e-26-del-decreto-legislativo-n-215-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it